



COMUNE DI SANDRIGLIA

PROVINCIA DI RIETI

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N° 09/2021 CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO – ANNO 2021

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 – Visto il D.Lgs 31/03/1998 n. 112 – Vista la Legge 03/08/1999 n. 265 – Vista la Legge 21/11/2000 n. 353 – Visto il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 – Vista la L.R. 28/10/2002 n. 39 – Visto il Regolamento Regionale 18/04/2005 n. 7 – Vista la L.R. 26/02/2014 n. 2 – Vista da D.G.R. 16/09/2011 n. 415 – Visto il D.Lgs 30/04/1992 n. 285 – Visto il vigente regolamento di Polizia Urbana:

ORDINA

ai singoli privati e agli enti pubblici e privati, ciascuno per le rispettive e singole competenze e responsabilità, nel periodo di massimo rischio d'incendio boschivo per il quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità, è vietato, nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, nonché quelli in aree a rischio incendio di interfaccia, compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato od immediato di incendio.

Pertanto su tutto il territorio comunale, dal 15 Giugno al 30 Settembre 2021, nei giorni di fine settimana e nei giorni festivi non domenicali compresi dal 01 maggio 2021 al 30 Ottobre 2021, è vietato bruciare nei campi, anche quelli incolti: stoppie, cespugli, residui di colture agrarie e di potature, sfalci ed erbe infestanti, nonché arbusti e sterpaglia lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio, se autorizzati.

E' vietata l'accensione di fuochi in terreni boscati e in tutti quelli posti ad una distanza inferiore a metri 100 dalle zone boscate.

E' pure vietato, all'interno delle aree boscate, l'uso di fornelli a gas, elettrici o a carbone.

Inoltre i conducenti di autoveicoli a marmitta catalitica o di macchine operatrici utilizzate in attività boschiva, devono evitare le fermate del mezzo a caldo su materiale seccaginoso o comunque soggetto ad infiammarsi. Agli operatori che usino all'aperto, in zone con materiale seccaginoso, strumenti ed attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, ecc.) è fatto l'obbligo di realizzare preventivamente un'ideale fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche. Similmente è reso obbligatorio durante l'uso di macchine agricole (falciatrici, mietitrebbia, ecc.) disporre sul posto di idonea attrezzatura antincendio nonché personale sufficiente ad evitare le eventuali propagazioni del fuoco.

E' vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare su terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie: fiammiferi, sigari o sigarette e qualsiasi altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che in ogni modo possa innescare il fuoco.

I rifornitori e depositi di carburante, di legna o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori del centro abitato, dovranno rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative, ivi compreso, se ed in quanto dovuto, quello relativo alla prevenzione di incendi. I rispettivi proprietari o gestori dovranno predisporre nell'intorno, idonee fasce di isolamento larghe almeno 8 metri, libere da qualsiasi materiale facilmente infiammabile.

Entro il 30 giugno i proprietari ed i conduttori di aziende agricole confinanti con le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali, l'ANAS, ASTRAL, le Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione Provinciale e Comunale, l'ENEL, ecc., sono tenuti a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l'area limitrofa alla strada e alle recinzioni e le scarpate stradali e ferroviarie.

L'ENEL e i proprietari o conduttori di cabine elettriche, a palo o in muratura, dovranno provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette cabine per un raggio di almeno 5 metri.

I gestori di pubblici Servizi, al fine di garantire la continuità del Servizio Pubblico, dovranno provvedere alla messa in sicurezza delle aree ove risultano installati i relativi impianti, mediante lo sfalcio di erbe infestanti e la successiva realizzazione di fasce di isolamento larghe almeno 5 metri libere da qualsiasi materiale infiammabile, a protezione delle relative infrastrutture.

Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una idonea fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricovero del bestiame.

Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di immobili siti alla periferia del centro abitato dovranno provvedere alla realizzazione di idonee fasce protettive prive di materiali infiammabile.

E' vietata l'eliminazione di sterpi, fieno o sterpaglie secche e la ripulitura delle scarpate con l'uso del fuoco; nel caso in cui debba usarsi il fuoco, dovrà essere inoltrata preventiva richiesta scritta al Comando Stazione Carabinieri Forestali competente per territorio, per l'ottenimento della relativa autorizzazione.

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, prati, pascoli e incolti dovranno adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.

Nelle aree e nei periodi di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo e di "allerta" sono vietate inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 5 della Legge 21.09.2000 n. 353, tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescare di incendio.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle disposizioni sopra impartite.

I divieti e le prescrizioni di cui al presente provvedimento si applicano a tutti i terreni boscati e cespugliati o inerbiti del territorio comunale, nonché quelli in aree a rischio incendio di interfaccia, posti in prossimità delle aree antropizzate.

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, specialmente in prossimità di aree boscate e in aree a rischio incendio di interfaccia, devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

I proprietari confinanti con le infrastrutture stradali hanno l'obbligo di mantenere le siepi, gli impianti arborei e tutta la vegetazione presente lungo la recinzione di confine, in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie.

Hanno altresì l'obbligo di sfrondare e/o tagliare i rami degli impianti arborei che impediscono l'irradiazione della luce dagli impianti di illuminazione pubblica. La mancata osservanza del presente obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada.

Chiunque avvisti un incendio o un principio di incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Eventuali segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri telefonici:

Agenzia Regionale di Protezione Civile: Numero Verde 803 555

Numero Unico di Emergenza: 112

Carabinieri Forestali: 0765876108

Comando Polizia Locale di Scandriglia: 0765878388

Protezione Civile di Scandriglia: 0765878124

Chiunque, in occasione di incendio, rifiuti senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige le operazioni di spegnimento è punito a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

L'inosservanza della presente Ordinanza, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti normative e/o dal regolamento comunale e di Polizia Urbana, comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria in base all'art. 650 del Codice Penale.

I Carabinieri Forestali, il Comando di Polizia Locale, le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco, l'Ufficio Speciale Protezione Civile Comunale, i Dirigenti dei Settori Comunali interessati, ognuno per le proprie rispettive competenze, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza circa l'attuazione della presente Ordinanza.

**Il Sindaco
Lorenzo Ferrante**